















Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Città dei Bambini"
Via San Giorgio,25 - 00013 Mentana (Roma)

RMIC8DP005@istruzione.it- http://www.iccittadeibambini.edu.it

Mentana, 18.09.2024 Prot. 12146

> Alla ditta MEDITERRANEA sas All'Albo O.L. All'Amministrazione Trasparente

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE CIG B318BD26AC

TRA

La ditta MEDITERRANEA sas, con sede legale in Via F. Rosazza 46 - 00153 ROMA (Rm) - Partita IVA 14288141006

D'ora innanzi per brevità denominata Impresa

E

I.C. "CITTA' DEI BAMBINI" con sede legale in Via San Giorgio, 25 a Mentana, codice fiscale/Partita IVA 97713170583, tipologia azienda (Pubblico), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Vittoria Pomili nata a Roma il 14/08/1966, codice fiscale pmlmvt66m54h501d e domiciliato per la sua carica presso l'I.C. "Città dei Bambini" di Mentana (Roma)

PREMESSA

- 1) Con determina prot.n. 12146 del 18/09/2024, è stata indetta Procedura di affidamento in economia, ai sensi dell'art. 34 del D.I N. 44/2001 per la fornitura di materiale di pulizia e igiene da destinare alla sede centrale e alla sede di Via Brunelleschi nell'ambito delle spese di funzionamento didattico generale.
- 2) L'Impresa ha presentato l'offerta per la fornitura in data 18/09/2024 ed è risultata aggiudicataria e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
- 3) Sono risultati positivi i controlli disposti sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione della Impresa nonché sui documenti prodotti.
- 4) L'Impresa dichiara di aver preso visione e di aver compreso in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- 5) Costituiscono parte integrante del CONTRATTO, i seguenti documenti:
 - a. Contratto
 - b. Codice civile e norme speciali
 - c. Capitolato

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

- 1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle disposizioni del contratto stesso, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di di- ritto privato.

Articolo 2 - Oggetto e luogo della prestazione

- 1. L'Istituto affida all'Impresa, che accetta, la fornitura del materiale che dovrà essere eseguita nei plessi secondo le quantità e la qualità dei prodotti indicati nell'offerta economica dell'impresa che è allegata al presente contratto.
- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire, intendendosi compresi nel corrispettivo tutte le prestazioni previste nel disciplinare di gara.

Articolo 3 - Consegna e verifica della fornitura

- 1. La fornitura, dovrà avvenire, a cura e spese dell'Impresa, in un'unica soluzione e dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.
- 2. All'atto della consegna, il materiale fornito verrà sottoposto a verifica della corrispondenza per quantità e qualità a quanto specificato nell'Offerta economica.
- 3. Nell'ipotesi in cui il controllo dia esito negativo, l'intera fornitura verrà rifiutata dall'Istituto, che, fatta salva l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 4. Eventuali ritardi nella consegna comporteranno l'applicazione di penali di cui al successivo art. 5;

Articolo 4 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

- 1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi compresi nel corrispettivo tutti gli oneri connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del medesimo.
- 2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, costituendo l'attività oggetto del presente contratto ordinaria attività di impresa ed essendo la stessa Impresa dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, propri capitali, mezzi ed attrezzature.
- 3. L'Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nell'Offerta economica, ovvero secondo quelle diversamente concordate con l'Istituto o che quest' ultimo ritenga di impartire di volta in volta.
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza necessità di ulteriori formalità.
- 5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto.

Articolo 5 - Penali

1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così quantificate:

Il fornitore, qualora non dovesse rispettare i termini indicati, subirà una penale pari allo 3,00% (tre%) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto. L'inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo PEC, alla DA che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio dell'Istituto, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra riportato. E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso di consegna parziale o in cui fornisca materiale non conforme a quanto contenuto nell'allegata Offerta Economica.

Articolo 6 - Corrispettivo

- 1. Il corrispettivo complessivo è pari ad € 1.585,90 (millecinquecentottantacinque/90) IVA esclusa.
- 2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e al pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
- 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi im- previsto o eventualità.
- 5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi contrattuali.
- 6. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.

Articolo 7 – Fatturazione e pagamento

- 1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6 verrà effettuata dall'Impresa in seguito alla verifica positiva della fornitura.
- 2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, riportare il CIG B318BD26AC e dovrà essere intestata all'Istituto Comprensivo "Città dei Bambini", via San Giorgio, 25, Mentana (Rm), C.F. 97713170583

Il pagamento sarà effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura e previa acquisizione del DURC, sul conto corrente dedicato che di seguito l'Impresa dichiara di uti lizzare, in ossequio agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicando contestualmente le persone abilitate ad operare sullo stesso

Articolo 8 - Obblighi dell'impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- 1) l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- 2) l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);

- 3) l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG);
- 4) L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di sottoscrizione del contratto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- 5) L'obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per territorio, di eventuali inadempienze circa gli stessi obblighi di tracciabilità da parte di propri fornitori relativamente alla esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
- 6) Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico. Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto comporteranno, a carico dell'impresa, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

- 1. E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena la nullità della cessione stessa.
- 2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Istituto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 3. E' vietato l'affidamento in subappalto di tutta o parte della fornitura.

Articolo 10- Risoluzione

- 1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 7 (sette) giorni, assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto dell'Istituto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 2. Il presente contratto, infine, si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 3 Consegna e verifica della fornitura, 4 Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa, 5 Penali, 9 Divieto di cessione del contratto.
- 3. La risoluzione di cui ai precedenti commi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Istituto, a mezzo lettera raccomandata a.r..

Articolo 11- Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'Istituto.
- 2. A tal fine l' Impresa fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

Articolo 12 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03

1. L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dall'Impresa per le finalità connesse alla procedura di appalto e per la stipula del presente contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Articolo 13 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti eleggono come competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

Al presente contratto si allega:

✓ Offerta Economica dell'impresa MEDITERRANEA sas

L'Impresa MEDITERRANEA sas IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

CAPITOLATO

SEDE VIA SANGIORGIO

MEDIT CLOR ML 500 SMAC PAVIMENTI ML 1000 SACCHI N.U. 72X110 TRASPARENTI CONF 300 PZ SACCHETTI PATTUMIERA 50x60 CONF 1000pz	24 PZ 36 PZ (50x20)
trasparenti .	1 CONF.
CARTA IGIENICA COMPATTA 2000 strappi - conf. 4 rot.	40 CONF
SLINK DETERGENTE SGRASSATORE PULITORE INCHIOSTRI con spruzzatore mi 750 48 PZ	
GUANTI VINILE MONOUSO conf. 100 pz L	6 CONF
SAPONE LIQUIDO LT. 5	10 PZ
TAPPETO IN GOMMA 150X90	1 PZ

SEDE VIA BRUNELLESCHI

MEDIT CLOR ML 500	24 PZ
SMAC PAVIMENTI ML 1000	36 PZ
SACCHI N.U. 72X110 TRASPARENTI CONF 300 PZ	1 CONF.
SACCHETTI PATTUMIERA 50x60 CONF 1000pz (50x20) trasparenti	1 CONF.
CARTA IGIENICA COMPATTA 2000 strappi - conf. 4 rot.	40 PZ
ASCIUGAMANI CARTAMEDITROLLI 12 pz	60 CONF
SLINK DETERGENTE SGRASSATORE PULITORE INCHIOSTRI con spruzzatore mi 750	48 PZ
GUANTI VINILE MONOUSO conf. 100 pz L	6 CONF.
CARRELLO MILLEUSI REVOLUTION /DARK 165 COMPLETO DI SECCHI E STRIZZATORE	3 PZ